



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Casa e Patrimonio

DETERMINAZIONE

N. <u>589</u> / gen. del <u>02/08/2011</u>	N. <u>168</u> del <u>28.07.2011</u>
--	-------------------------------------

Oggetto: Affrancazione canone di natura enfiteutica, art. 33 Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332. Ditta : Società Italiana Appalti Costruzioni Edili SRL (S.I.A.C.E. srl)

L'anno duemilaundici, addì ventotto del mese di luglio, alle ore 11.35 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Visto che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo, disciplinato dal Codice Civile, articoli 957 e seguenti.

Considerato che la Legge 22 luglio 1966, n. 607 e la Legge 18 settembre 1970, n. 1138 hanno disciplinato la normativa rendendo più facile il ricongiungimento del dominio diretto (concedente) e dominio utile (enfiteuta) attraverso l'affrancazione.

Che con gli articoli 13 della Legge 607/66 e 3 della Legge 1138/70 le disposizioni di cui alla Legge 607/66 vengono estesi anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola migliorataria, nei quali il colono, l'affittuario, il concessionario o un loro dante causa abbiano eseguito opere di trasformazione fondiaria ed agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo.

Che con l'affrancazione l'enfiteuta diviene proprietario del fondo col pagamento di una somma in denaro detta prezzo di affrancazione. Che l'enfiteuta può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi, sia per atto testamentario. Che l'enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo, a pagare un canone annuo pari a 12 volte il reddito dominicale, a pagare le imposte sul fondo, a non cedere il fondo in subenfiteusi. Ha il diritto di godere del fondo e di raccoglierne i frutti, di affrancare il fondo pagando un prezzo di affrancazione pari a 15 volte il canone enfiteutico.

Vista la sentenza n. 143 del 1997 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Visto l'articolo 971 del Codice Civile, Libro Terzo, titolo quarto, che dispone: "Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone. Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente. L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali."

Visto quanto disposto a pag. 368 della "Verifica demaniale del Comune di Terracina" dal Prof. Avv. Ugo Petronio, redatta in data 22 luglio 1996, regolarmente pubblicata all'albo pretorio del Comune e quindi avente valore, ovvero che "i terreni sono stati concessi in enfiteusi con provvedimenti ante

1924, essi non sono più appartenenti al Demanio Civico di Terracina, ma rimane a carico dei proprietari il solo onere dell'affrancazione del canone enfiteutico su di essi gravante”;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto che il signor Fagiolari Franco, nato a Boville Ernica (FR) il 21 aprile 1947, codice fiscale FGLFNC47D21A720R, e residente a Frosinone (FR) in Via Maria n. 183, Amministratore della S.I.A.C.E. Srl (Società Italiana Appalti Costruzioni Edili Srl), con sede a Frosinone (FR) in Via Maria n. 183, codice fiscale e p.IVA 01884690601, nella sua qualità di possessore livellario di terreno gravato da canone enfiteutico, in data 6 maggio 2009, prot. n. 24856/I, ha presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante sul terreno già in colonia perpetua all'impianto del catasto italiano (1924-1927), distinto ora in N.C.T. del Comune di Terracina al foglio 132 particella 31 (ENTE URBANO) di mq. 3.200, particella 91 (vigneto) di mq. 1.945, particella 462 (vigneto) di mq. 2.870 e particella 463 (vigneto) di mq. 1.330;

Accertato che la S.I.A.C.E. Srl è subentrato nella titolarità degli immobili a seguito di atto di compravendita datato 13 novembre 2008, rogante Dott. Francesco Raponi, Notaio in Frosinone, repertorio n. 43834 raccolta n. 19018, registrato a Frosinone al n. 8633 in data 17 novembre 2008;

Accertato che le particelle 31 e 32 del foglio 132, originarie della attuali particelle 31-91-462-463, risultavano concesse in colonia perpetua antecedente all'impianto del Catasto Italiano (1924/1927);

Considerato che, ai fini dell'affrancazione di cui trattasi, il capitale di affranco è stato determinato in applicazione della normativa vigente in materia e che lo stesso è stato regolarmente versato al Comune di Terracina – Servizio di Tesoreria sul cc/bancario IBAN: IT8600200874161000400061356 a mezzo bolletta di incasso n. 635 del 25 maggio 2011 per l'importo di €. 9.096,00;

Vista la circolare n. 2/2004 del 26 febbraio 2004 della Direzione Agenzia del Territorio recante disposizioni sull'idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo idoneo per l'affrancazione dei canoni di natura enfiteutica;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 69119 del 21 dicembre 2010 con il quale ha assegnato alla Dott.ssa Ada Nasti la responsabilità, con contratto di Diritto Pubblico, del Dipartimento Finanziario;

Visti gli articoli 107 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizi ed il conferimento degli incarichi a contratto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità all'indirizzo dato dal Sindaco con la sopraindicata nota n. 69119 del 21 dicembre 2010 ;

Vista la determinazione dirigenziale n. 115 del 24 maggio 2011, del Responsabile del Dipartimento Finanziario concernente "Organizzazione del personale Dipartimento Finanziario. Assegnazione compiti e responsabilità dei procedimenti amministrativi";

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria;

DETERMINA

1- di accogliere l'istanza presentata dal signor Fagiolari Franco, nato a Boville Ernica (FR) il 21 aprile 1947, codice fiscale FGLFNC47D21A720R, e residente a Frosinone (FR) in Via Maria n. 183, Amministratore della S.I.A.C.E. Srl (Società Italiana Appalti Costruzioni Edili Srl), con sede a Frosinone (FR) in Via Maria n. 183, codice fiscale e p.IVA 01884690601, nella sua qualità di possessore livellario di terreno gravato da canone enfiteutico, in data 6 maggio 2009, prot. n. 24856/I, intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante sul terreno già in colonia perpetua all'impianto del catasto italiano (1924-1927), distinto ora in N.C.T. del Comune di Terracina al foglio 132 particella 31 (ENTE URBANO) di mq. 3.200, particella 91 (vigneto) di mq. 1.945, particella 462 (vigneto) di mq. 2.870 e particella 463 (vigneto) di mq. 1.330;

2- di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario Comunale, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Dipartimento Finanziario, fermo restando che le relative spese saranno a carico della ditta acquirente;

3- di dare atto che il capitale di affranco risulta regolarmente versato al Comune di Terracina – Servizio di Tesoreria dall'interessato a mezzo versamento sul cc/bancario IBAN: IT8600200874161000400061356;

4- di demandare al Dirigente del Dipartimento Finanziario l'acquisto di titoli di rendita pubblica con l'impiego della somma di cui al precedente punto 3);

5- di dare, altresì, atto che la presente determinazione:

- viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
- va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale.
- va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;


Il Responsabile del Procedimento

Sig. Carlo Capirchio



**Il Dirigente del
Dipartimento Finanziario**

Dott.ssa Ada Nasti




Terracina, 28.7.2011

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.ssa Ada Nasti



Terracina, 28.7.2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno - 2 AGO. 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

MESSO COMUNALE
Dott.ssa Ada

Il Segretario Generale

Dott. Luigi Pitone



Terracina, - 2 AGO. 2011